

# Messaggio

numero	data	Dipartimento
<b>7400</b>	30 agosto 2017	CANCELLERIA DELLO STATO
Concerne		

## **Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 5 novembre 2012 presentata da Sergio Morisoli “*Separazione finanze e economia*”**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

il 5 novembre 2012 il deputato Sergio Morisoli ha presentato una mozione con la quale propone di intervenire sull'organizzazione dei dipartimenti mediante la divisione del settore delle finanze da quello dell'economia. L'atto parlamentare invita inoltre il Governo a verificare ulteriori ipotesi di modificazioni della struttura dei dipartimenti.

L'articolo 105 capoverso 1 della legge del 24 febbraio 2015 sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) prescrive che la mozione è la proposta scritta fatta da uno o più deputati al Consiglio di Stato di prendere un provvedimento di interesse generale. La mozione diventa vincolante se il Consiglio di Stato ne comunica l'accettazione (art. 105 cpv. 3 LGC) o se essa viene approvata dal Gran Consiglio (art. 105 cpv. 9 LGC). In quest'ultimo caso, la norma precisa che la mozione diventa vincolante per il Consiglio di Stato, «*salvo le competenze costituzionali*» (art. 105 cpv. 9 LGC). Nel rapporto dell'11 febbraio 2015 della Commissione speciale per la revisione della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato è stata ribadita la riserva delle competenze costituzionali (rapporto citato, pagina 10).

Come già rilevato in passato dal Consiglio di Stato, lo strumento della mozione non consente al Parlamento di imporre all'Esecutivo l'adozione di un provvedimento che rientra nella sfera di competenza esclusiva del Governo: una mozione che tende all'adozione di un simile provvedimento è sostanzialmente inammissibile o, meglio, potrebbe anche essere approvata dal Gran Consiglio ma il Consiglio di Stato non dovrebbe darvi nessun seguito (messaggio n. 6925 del 26 marzo 2014; messaggio n. 5608 del 14 dicembre 2004; MICHELE ALBERTINI, Sull'ammissibilità di mozioni il cui oggetto rientra nella sfera di competenza esclusiva del Consiglio di Stato, RDAT II-2003, pag. 433 e seguenti).

In base alla Costituzione cantonale, il Consiglio di Stato organizza ed esercita l'attività per mezzo dei Dipartimenti e delle altre istanze subordinate e dirige l'amministrazione cantonale, facendone rapporto ogni anno al Gran Consiglio (art. 69 cpv. 4 e art. 70 lett. d Cost. TI). Queste due disposizioni consacrano il principio di autodeterminazione dell'organo esecutivo nell'organizzazione della propria struttura amministrativa, che trova peraltro la sua codificazione nella legge del 25 giugno 1928 concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti e la sua espressione nella facoltà di fissarne il numero, di riunirli e di variarli mediante decreto esecutivo (messaggio n. 4341 concernente la revisione totale della Costituzione cantonale, edizione speciale della RDAT 1995, ad art. 69 n. 3; MICHELE ALBERTINI, RDAT II-2003, pag. 437).

Il messaggio n. 24 del 15 marzo 1928 (Verbali del Gran Consiglio [VGC], Sessione ordinaria primaverile 1928, pag. 515-516) spiega che – non essendo più il Consiglio di Stato nominato dal Gran Consiglio bensì eletto dal Popolo – al potere esecutivo deve essere riconosciuta la competenza di emanare il proprio regolamento. Questo principio è stato accolto dal Gran Consiglio senza discussioni (rapporto del 25 giugno 1928 della Commissione legislativa e verbale delle discussioni parlamentari; VGC, Sessione ordinaria primaverile 1928, pag. 517 e pag. 497-498). Mediante l'introduzione dell'articolo 69 capoverso 4 della Costituzione cantonale è stata «*confermata una sorta di autonomia organizzativa del Governo, che gli consente di strutturare l'amministrazione nel migliore dei modi e con una adeguata flessibilità*» (messaggio n. 4341, ad art. 69 n. 3), che non ha dato adito a discussioni in Gran Consiglio (VGC, Sessione ordinaria primaverile 1997, pag. 355).

Il principio dell'autonomia organizzativa del Governo realizza anche a livello più alto quello della separazione dei poteri (art. 51 Cost. TI), che affida al Consiglio di Stato tutte le competenze governative e amministrative sul piano cantonale (MICHELE ALBERTINI, RDAT II-2003, pag. 437; DENISE BUSER, Kantonales Staatsrecht, 2<sup>a</sup> edizione, Basilea 2011, n. 487 e seguenti).

Ne discende che, nel quadro tracciato oggi dall'articolo 105 capoverso 9 LGC e di conseguenza dalla Costituzione cantonale, la proposta formulata con la mozione del 5 novembre 2012 non conferisce al Gran Consiglio la facoltà di imporre al Governo una strutturazione diversa dei dipartimenti. Poiché inammissibile nella sua conclusione materiale, il Governo propone quindi di non dare alla mozione alcun seguito, come peraltro deciso dal Gran Consiglio in casi analoghi.

Fatte queste premesse di natura istituzionale, il Consiglio di Stato riconosce che le unità amministrative possono essere attribuite anche in modo diverso ai dipartimenti e ai membri del Consiglio di Stato. In queste ripartizioni di compiti occorre comunque tenere conto che il Governo si compone di cinque membri e che pertanto è inevitabile che la medesima persona sia responsabile di settori più o meno differenti. Per quanto riguarda la proposta specifica di separazione del Dipartimento delle finanze e dell'economia, nel contesto attuale non vediamo quei vantaggi che l'atto parlamentare sembra lasciar trasparire. Non avvertiamo nemmeno la necessità di riorganizzazioni di tale portata riguardanti altri dipartimenti. Sottolineiamo tuttavia che il Consiglio di Stato non si sottrae dal mettere in discussione l'organizzazione dell'amministrazione cantonale e dal porre in atto riorganizzazioni di servizi – siano essi grandi o piccoli – come dimostrano i vari progetti avviati nei dipartimenti anche di recente.

In conclusione, per le ragioni esposte, vi invitiamo a respingere l'atto parlamentare.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli  
Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Annessa: Mozione 5 novembre 2012

## MOZIONE

### Separazione finanze e economia

del 5 novembre 2012

Considerata la situazione finanziaria pubblica delicata e preoccupante che si prospetta per il medio termine;

ritenuto che il Cantone necessita di un impegno completo per una politica finanziaria chiara e volta al risanamento del bilancio e l'equilibrio finanziario;

visto che senza politiche mirate di carattere economico per migliorare l'economia e quindi il gettito fiscale, difficilmente l'equilibrio finanziario potrà essere raggiunto solo con tagli di spesa o aumento di imposte e tasse;

siccome è necessario il massimo sforzo da parte di tutti sia in materia finanziaria che in materia economica;

considerato che le misure di politica finanziaria potrebbero essere in chiaro contrasto con le misure di politica economica e viceversa, e ritenuto che si debba ristabilire un sano dibattito e un razionale confronto tra le due materie;

tenuto conto che l'accorpamento dei Dipartimenti, con relative Divisioni (riforma del Lago d'Orta) è rimasto immutato da 20 anni e considerato che la realtà di oggi richiama una nuova suddivisione delle competenze, dell'unità di materia, di sinergie, di minimizzazione di conflitti di interesse, di miglior riparto di potere;

per permettere al Governo e al Parlamento di diventare più efficienti ed efficaci nell'affrontare l'emergenza finanziaria e l'urgenza del rilancio economico;

considerato il vantaggio e la trasparenza dal fatto che due diversi ministri e due diversi partiti si occuperebbero di due materie importantissime in modo complementare ma autonomo:

**in virtù della legge qui riportata, segnatamente all'art. 2, propongo che il Governo proceda con una separazione di responsabilità politica e operativa rispetto alla situazione attuale per ciò che riguarda la gestione delle finanze e dell'economia.**

Parimenti invito il Governo a verificare e a chinarsi su altri possibili nuovi accorpamenti di settori dipartimentali che possano giustificare una migliore prestazione di servizio pubblico e migliorare l'efficacia e l'efficienza verso cittadini e aziende.

**Legge**  
**concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato**  
**e dei suoi dipartimenti**  
(del 25 giugno 1928)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

**d e c r e t a :**

**Art. 1** Le attribuzioni e le competenze del Consiglio di Stato sono determinate dalla Costituzione e dalle leggi.

**Art. 2** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato fissa il numero dei Dipartimenti e può riunirli o variarli mediante decreto esecutivo da pubblicarsi sul Bollettino delle leggi e sul Foglio ufficiale.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato può stipulare mandati di prestazione con le unità amministrative autonome.

**Art. 3** Il Consiglio di Stato emana il regolamento per le sue sedute per la ripartizione del lavoro tra i suoi diversi Dipartimenti e per la sua Cancelleria.

Sergio Morisoli